

Verbano senza regole comuni: la crisi idrica rivela un vuoto normativo, non un divieto

Osservazioni sulla richiesta di aiuto acqua del Piemonte al Canton Ticino

Un caso di attualità: la richiesta piemontese del luglio 2026

La rilevanza pratica di queste considerazioni si è manifestata concretamente proprio in questi giorni. Mercoledì 15 luglio 2026 la Regione Piemonte ha inoltrato una richiesta formale a Bellinzona, oltre che alla Valle d'Aosta, per un maggiore rilascio d'acqua dal Lago Maggiore a sostegno della Pianura Padana in crisi idrica; il Consiglio di Stato ticinese ha reso pubblica la propria risposta due giorni dopo, venerdì 17 luglio, con un “nì” che non chiude la porta ma la lascia solo socchiusa.

Nella sua lettera ufficiale, il Governo ticinese ha motivato la cautela richiamando esattamente la logica della crisi simmetrica su cui si fonda l'argomento qui sviluppato: «anche la Svizzera è attualmente confrontata con una situazione di allerta per siccità», si legge nella nota, precisando che «l'attuale riserva di acqua contenuta nei bacini idroelettrici ticinesi si situa al limite inferiore dei dati registrati negli ultimi dieci anni» (Consiglio di Stato del Canton Ticino, comunicato del 17 luglio 2026; laRegion.ch, RSI, TicinOnline).

Il Governo ha inoltre precisato un dato che rafforza, con forza ancora maggiore, l'argomento sulle società concessionarie sviluppato più sopra: «nell'ambito del quadro legale vigente, il Cantone Ticino dispone di un margine di manovra ridotto, in quanto la maggior parte delle acque sottostà a un regime di concessioni attribuite nel secolo scorso ad operatori privati con sede oltralpe, nei confronti dei quali il Cantone non ha autorità» — una condizione ancora più restrittiva di quella descritta più sopra, poiché non si tratta soltanto di concessionarie a capitale misto, ma in parte di operatori esteri sui quali il Cantone non esercita alcun potere di indirizzo.

È significativo che la risposta ticinese applichi già, nella prassi, la distinzione fra usi umanitari e usi economici dell'acqua qui proposta come architettura normativa: il Cantone si è detto disponibile a sostenere il Piemonte in caso di carenza di acqua potabile, mettendo a disposizione un'unità mobile per il trattamento dell'acqua, ma ha negato l'aumento dei flussi destinati all'irrigazione e all'industria.

Non è la prima volta che una simile richiesta viene avanzata: già nel gennaio 2022 Lombardia e Piemonte avevano sollecitato un'apertura analoga sui livelli del Verbano. La ricorrenza di queste crisi conferma come la gestione caso per caso sia ormai strutturalmente inadeguata, e rafforza l'urgenza di un meccanismo istituzionale stabile come quello qui proposto attraverso l'attivazione della Convenzione di Espoo.

La richiesta piemontese di maggiori afflussi d'acqua verso il bacino del Po può essere compresa solo alla luce dell'assetto normativo oggi esistente, distinto da quello che il diritto internazionale e federale renderebbe possibile ma che non è ancora stato attuato in modo pieno sul Lago Maggiore.

Il Lago Maggiore poggia su un bacino imbrifero di circa 6.600 km², di cui all'incirca il 51% è situato in territorio svizzero e il 49% in territorio italiano, con una prevalenza delle superfici di raccolta nel Canton Ticino e contributi ulteriori dal Vallese e dai Grigioni. Circa un quinto della superficie lacustre complessiva — all'incirca 40 km² sui 212 km² totali — appartiene al demanio del Canton Ticino, concentrato nella parte superiore del lago, mentre i restanti quattro quinti ricadono in territorio italiano.

Il Verbano è alimentato da un sistema complesso di corsi alpini e prealpini, ma il suo unico emissario naturale è il fiume Ticino, che convoglia verso sud l'acqua accumulata nel lago. In funzione delle stagioni e dei regimi di precipitazione e fusione nivale, il Ticino rappresenta una quota significativa delle portate del Po, stimata fra circa il 20% e il 50%, rendendo l'apporto elvetico al bacino padano particolarmente rilevante nei mesi fra maggio e ottobre.

Ne consegue che ogni scelta sulla regolazione del Lago Maggiore incide non solo sugli ecosistemi e sugli usi locali, ma anche sull'equilibrio idrico del principale fiume italiano, ponendo in gioco interessi transfrontalieri strutturalmente intrecciati.

La prevalenza di superfici di raccolta elvetiche nel bacino del Verbano rende coerente, alla luce della Convenzione di Helsinki, la richiesta di una governance congiunta italo-svizzera dei livelli e dei flussi, capace di bilanciare in modo istituzionalizzato le esigenze a monte e a valle.

Quadro normativo effettivo sul Verbano

Sul piano della regolazione quantitativa, il Lago Maggiore è governato, dal lato italiano, dallo sbarramento di regolazione della Miorina, costruito fra il 1938 e il 1942 e posto circa tre chilometri a valle dell'emissario del Verbano presso Sesto Calende.

Lo sbarramento è gestito dal Consorzio del Ticino, composto da grandi consorzi irrigui lombardi e piemontesi e da ENEL, cui la concessione italiana del 1940 affida la regolazione quotidiana del lago entro una fascia di quote determinate.

In quel contesto, la convenzione del 1940 prevedeva anche l'istituzione di una commissione internazionale incaricata di vigilare sulla regolazione e sui suoi effetti transfrontalieri, ma tale organo non è mai stato reso operativo, sicché la gestione della Miorina è rimasta nei fatti ancorata al solo lato italiano.

Gli atti successivi dell'Autorità di bacino distrettuale del Po (ADBPo) di Parma hanno inoltre consolidato la funzione del Verbano come riserva idrica a fini irrigui ed energetici per la pianura padana, senza creare parallelamente una struttura bilaterale di cogestione con la Svizzera.

Il fatto che la commissione internazionale prevista dalla convenzione del 1940 non sia mai stata attuata e che la regolazione del Verbano sia rimasta, di fatto, nelle sole mani italiane, rende ancora più evidente, alla luce della successiva Convenzione di Helsinki, la persistente lacuna di governance congiunta su un bacino imbrifero in larga misura svizzero e strutturalmente transfrontaliero.

La delibera del Comitato Istituzionale dell'ADBPo del 20 dicembre 2021 ha superato anche il vaglio giudiziario italiano: con ordinanza dell'11 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei Comuni rivieraschi del Verbano occidentale e della Provincia del VCO, confermando la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 73/2023.

È necessario però precisare la portata esatta di questa pronuncia: la Cassazione non ha operato un riesame di merito sugli impatti ambientali della sperimentazione, ma si è limitata a confermare che la competenza a regolare i livelli di invaso del Lago Maggiore - ivi compresa la sperimentazione dei livelli estivi elevati - spetta al livello di governo regionale e, per esso, all'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 112/1998, mentre al Ministero competono unicamente la sicurezza dello sbarramento e la struttura della diga.

La pronuncia conferma dunque la legittimità procedurale e istituzionale della delibera ADBPo, non la sua fondatezza sul piano degli impatti ambientali e idraulici transfrontalieri: un profilo che resta giuridicamente aperto e che può essere autonomamente rivendicato dalla parte svizzera, anche alla luce del divieto di danno significativo sancito dalla Convenzione di Helsinki.

Ne consegue che la delibera del 2021 e la sua conferma giudiziaria producono comunque effetti giuridici solo nell'ordinamento italiano: non esiste alcuna norma che imponga alla Svizzera o al Canton Ticino di garantire, tramite gli invasi alpini, il raggiungimento delle quote decise unilateralmente in Italia.

Dal lato svizzero, la partecipazione alla regolazione del Verbano avviene tramite UFAM e Canton Ticino nell'ambito di un organismo di consultazione bilaterale e di un tavolo tecnico italo-svizzero: sedi dove la parte svizzera può presentare analisi e raccomandazioni, ma non dispone di poteri di codecisione sulle delibere dell'ADBPo.

La Commissione internazionale CIPAI, attiva dal 1972, e la commissione mista per la navigazione 1992 si occupano di qualità (chimica) delle acque e di navigazione, non di ripartizione quantitativa delle risorse idriche o di quote di regolazione del Lago Maggiore; non costituiscono dunque una base sufficiente per disciplinare i flussi transfrontalieri a fini irrigui.

UFAM, UVEK e resilienza energetica

Le recenti norme federali in materia di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico rafforzano il ruolo strategico degli invasi alpini svizzeri, ma non introducono alcun obbligo specifico di garantire volumi aggiuntivi d'acqua verso il Lago Maggiore e il bacino del Po.

La gestione della risorsa idrica immagazzinata negli invasi è orientata primariamente alla resilienza energetica e idrica interna della Svizzera, sicché eventuali rilasci straordinari a beneficio dell'irrigazione padana possono avvenire solo su base politica e convenzionale, non in forza di un diritto soggettivo del Piemonte.

In assenza di un accordo bilaterale specifico conforme alla Convenzione di Helsinki sulle acque condivise, la Confederazione e il Canton Ticino non sono giuridicamente tenuti a liberare l'acqua degli invasi verso il Lago Maggiore allo scopo di sostenere i flussi nel Po, pur potendo valutare tali richieste nell'ambito della cooperazione transfrontaliera ed internazionale.

A ciò si aggiunge un vincolo istituzionale spesso trascurato: la gestione delle acque in Svizzera è materia in larga parte cantonale, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione federale. Gli invasi alpini rilevanti per il regime del Ticino e dei suoi affluenti coinvolgono, oltre al Canton Ticino, anche i Grigioni e potenzialmente il Vallese. Un futuro accordo bilaterale sulla condivisione delle acque del Verbano richiederebbe dunque non solo un negoziato italo-svizzero, ma un previo coordinamento intercantonale sulla disponibilità e sulle priorità d'uso degli invasi, un ostacolo procedurale interno che si aggiunge alla lacuna internazionale e che complica ulteriormente l'ipotesi di una soluzione rapida.

UFAM (Ufficio federale dell'ambiente) di Berna è l'autorità tecnica della Confederazione competente per la politica delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione dei pericoli naturali e le valutazioni d'impatto; nel dossier Verbano rappresenta la posizione specialistica svizzera e coordina il monitoraggio idrologico.

UVEK (DATEC) è il Dipartimento federale a Berna che riunisce ambiente, trasporti, energia e comunicazioni: è la "casa politica" sia di UFAM sia della politica energetica federale, inclusa la normativa sull'approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili e le strategie di resilienza energetica.

Le norme federali post conflitto russo-ucraino emanate dopo il 2022 in materia di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico rafforzano il ruolo strategico dell'idroelettrico di accumulazione: gli invasi alpini sono considerati riserve essenziali per garantire produzione flessibile, copertura dei picchi di domanda e riduzione della dipendenza dalle importazioni.

Parallelamente, il quadro federale sulla protezione e l'uso delle acque disciplina la sicurezza idrica interna (uso potabile, agricolo e ambientale in Svizzera) e impone deflussi minimi ecologici nei corsi d'acqua in prospettiva locale, ma non prevede obblighi specifici di convogliare volumi aggiuntivi verso laghi transfrontalieri a beneficio di interessi irrigui esteri.

È importante sottolineare che queste norme non vietano alla Svizzera di rilasciare acqua dagli invasi verso il Lago Maggiore; semplicemente non creano alcun obbligo giuridico in tal senso e collocano la gestione della risorsa idrica immagazzinata in una logica prioritaria di sicurezza energetica e idrica nazionale.

Va inoltre considerato che gli invasi alpini non sono di proprietà della Confederazione, bensì gestiti da società concessionarie, spesso a capitale misto pubblico-privato, che operano nei quadri normativi cantonali delle concessioni idriche ma pur sempre secondo una logica di impresa orientata al profitto.

Imporre a tali società di rilasciare acqua non turbinata per alimentare il Lago Maggiore, oppure di turbinare e rilasciare acqua nei periodi di basso prezzo dell'energia elettrica, comporterebbe perdite economiche non trascurabili: l'acqua così ceduta non sarebbe più disponibile nei mesi invernali, quando la domanda energetica interna è maggiore, riducendo la riserva strategica del Paese proprio nel periodo in cui essa è più preziosa; a ciò si aggiungerebbe una perdita determinata dal differenziale tra il prezzo dell'energia nel periodo di rilascio estivo e quello, tipicamente più elevato, del periodo invernale.

Un eventuale obbligo di rilascio imposto per via legislativa o convenzionale dovrebbe dunque necessariamente confrontarsi anche con questo profilo economico, prevedendo verosimilmente meccanismi di indennizzo a favore delle società concessionarie coinvolte.

Ogni rilascio straordinario in favore del Po dovrebbe quindi essere valutato politicamente caso per caso, bilanciando gli interessi interni con quelli internazionali, non può essere preteso dal Piemonte come applicazione automatica di una disposizione federale preesistente.

Attualmente, sul fronte delle riserve idriche destinate alla produzione idroelettrica, la situazione ticinese resta critica.

Secondo i dati settimanali dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), al 13 luglio 2026 i bacini di accumulazione del Cantone Ticino presentano un grado di riempimento del 40,2% (500 GWh su una capacità massima di 1'245 GWh), a fronte di una media storica del 71,5% registrata nella stessa settimana dell'anno nel periodo 2000-2025 (UFE - Statistica dell'elettricità).

Il deficit rispetto alla media pluriennale è quindi di circa 31 punti percentuali, un valore che colloca l'estate 2026 come la più seccata mai registrata per questo periodo dell'inizio degli anni 2000.

Pur in presenza di un lento recupero nelle ultime settimane, il livello di riempimento resta significativamente inferiore anche a quello di altri cantoni alpini, come il Vallese (44,6% contro una media del 55,4%) e i Grigioni (46,4% contro una media del 69,9%), confermando come la crisi idrica coinvolga anche l'intero sistema idroelettrico svizzero ma con un'intensità particolarmente marcata in Ticino.

Di fronte a una probabilità marcata di deficit idrico invernale, qualsiasi rilascio di acqua dagli invasi ticinesi a beneficio del Lago Maggiore andrebbe necessariamente controbilanciato, in un'ottica di resilienza energetica, da una contropartita strutturata.

Occorrerebbe in particolare considerare un accordo di fornitura di energia elettrica che compensi, nei mesi invernali, la produzione dissipata a seguito di un riempimento anticipato del lago in estate: un meccanismo di questo tipo trasformerebbe la richiesta piemontese da costo unilaterale sopportato dal Ticino a scambio negoziato e reciprocamente vantaggioso, permettendo al Cantone e alla Confederazione di preservare la propria sicurezza di approvvigionamento invernale pur concedendo un margine di flessibilità nella gestione stagionale di una risorsa idrica ormai strutturalmente scarsa.

Tra gli elementi dei Bilaterali III che toccano più direttamente il nesso energia-acqua tra Ticino e Italia vi è l'Accordo sull'energia elettrica, firmato il 2 marzo 2026, che disciplina la partecipazione svizzera al mercato interno UE dell'elettricità e apre agli operatori svizzeri la possibilità di sfruttare sui mercati europei la flessibilità della forza idrica accumulata nei bacini alpini (Consiglio federale, Scheda informativa).

L'Accordo, tuttavia, preserva esplicitamente la sovranità svizzera sui diritti d'acqua e sulle concessioni idroelettriche, escludendo dal proprio campo di applicazione la direttiva quadro UE sulle acque, e non introduce alcun obbligo di rilascio idrico transfrontaliero verso il Lago Maggiore o il Po (Testo dell'Accordo, Commissione UE).

La governance quantitativa del Verbano resta infatti disciplinata da un quadro distinto — Convenzione di Helsinki, tavolo tecnico italo-svizzero — privo di potere cogente sulla Svizzera. Il nesso concreto tra i due dossier emerge tuttavia con chiarezza nell'attuale crisi idrica, come illustrato nel caso della richiesta piemontese del luglio 2026 discusso in apertura. È in questo spazio negoziale, e non in un obbligo giuridico dei Bilaterali III, che potrebbe collocarsi un futuro scambio tra rilascio estivo d'acqua e fornitura compensativa di energia elettrica nei mesi invernali.

Convenzioni internazionali non attuate sul Verbano

Sul piano internazionale, la Convenzione di Helsinki del 1992 sulle acque transfrontaliere e la Convenzione di Ramsar sulle zone umide impegnano Svizzera e Italia a cooperare attivamente nella gestione dei bacini condivisi, a prevenire impatti oltre frontiera e a tutelare ecosistemi come le Bolle di Magadino, sito Ramsar di importanza globale.

In teoria, Helsinki suggerisce proprio ciò che qui manca: accordi bilaterali specifici e commissioni congiunte per la gestione integrata dei corsi d'acqua e laghi internazionali, con regole condivise su livelli, piene, siccità e ripartizione degli usi.

Va peraltro osservato che il principio di Helsinki più direttamente invocabile dalla parte svizzera non è tanto l'assenza di un obbligo di rilascio, quanto il divieto di arrecare un danno transfrontaliero significativo ("significant harm"), sancito dagli articoli 2 e 3 della Convenzione.

Gli innalzamenti unilaterali dei livelli estivi decisi dall'ADBPO comportano un rischio accresciuto di esondazione per Locarno e per le Bolle di Magadino, sito Ramsar protetto: si tratta di un impatto transfrontaliero che si propaga verso monte, e non solo verso valle. Il principio, dunque, non opera a senso unico a sfavore della richiesta italiana: costituisce anche una base per una contestazione svizzera delle decisioni unilaterali già assunte, e rende l'argomento simmetrico anziché univoco.

Per il Lago Maggiore, però, tali strumenti non sono stati tradotti in un trattato vincolante né in una commissione mista permanente con mandato sulla quantità d'acqua. Esiste solo un organismo di consultazione informale, mentre la regolazione resta affidata a decisioni italiane e a un coordinamento tecnico svizzero privo di potere cogente.

La lacuna appare tanto più evidente nel confronto con altri bacini condivisi dalla Svizzera, dove la cooperazione istituzionalizzata esiste ed è operativa da decenni: la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque del Lago di Costanza coordina Svizzera, Germania e Austria sulla qualità e sulla gestione del bacino Iariano; la Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL) svolge un ruolo analogo tra Svizzera e Francia sul Lemano. Nessuno di questi organismi dispone di poteri decisionali sulla quantità d'acqua paragonabili a quelli esercitati unilateralmente dall'ADBPO sul Verbano, ma la loro esistenza dimostra che modelli di governance condivisa tra la Svizzera e i Paesi rivieraschi sono possibili e già collaudati: un termine di paragone concreto per un'eventuale proposta di riforma istituzionale sul Lago Maggiore.

Il paradigma di una cooperazione istituzionalizzata capace di superare la logica puramente consultiva emerge con particolare nitidezza sul Reno, dove la Commissione Internazionale per la Protezione del Reno (CIPR), istituita nel 1950 e oggi fondata sulla Convenzione di Berna del 1999, riunisce Svizzera, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Unione Europea in un organismo dotato di poteri di coordinamento reale sulla qualità e sulla gestione del bacino, ben oltre il livello meramente tecnico-consultivo che caratterizza oggi il rapporto italo-svizzero sul Verbano.

A questo quadro si affianca, dal 1996, l'Accordo di Karlsruhe, sottoscritto da Svizzera, Germania, Francia e Lussemburgo, che ha introdotto per la prima volta in Europa la possibilità di costituire "Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière" dotati di personalità giuridica propria: strutture cui gli Stati membri possono delegare, entro limiti definiti, poteri decisionali altrimenti riservati al livello centrale, spostandoli verso enti regionali e locali transfrontalieri. È un salto qualitativo rispetto alla semplice consultazione: non più solo scambio di pareri, ma capacità giuridica autonoma di agire e decidere.

L'Accordo di Karlsruhe resta tuttavia un trattato chiuso, negoziato specificamente tra la Svizzera e i suoi vicini settentrionali dell'area renana: l'Italia non ne è parte per ragioni geografiche e storiche, non per mancata ratifica di quell'atto specifico.

Il modello è stato successivamente generalizzato a livello di Consiglio d'Europa con il Protocollo n. 3 alla Convenzione-quadro di Madrid (Utrecht, 16 novembre 2009), che introduce i "Gruppi euroregionali di cooperazione" (GEC) dotati anch'essi di personalità giuridica e apribili, in linea di principio, a qualunque Stato aderente alla Convenzione di Madrid – Italia compresa. È qui che la lacuna diventa specificamente rilevante per il Verbano: la Svizzera ha ratificato il Protocollo n. 3, mentre l'Italia non lo ha fatto.

Ne consegue che, a differenza delle collettività territoriali dell'area renana – che possono avvalersi di un GLCT o di un GEC per gestire congiuntamente risorse e infrastrutture condivise con poteri decisionali propri – il Canton Ticino non dispone, nei confronti di Lombardia e Piemonte, di alcuno strumento equivalente che consenta una delega di competenze dal centro alla periferia sulla regolazione del Lago Maggiore. La differenza tra i due bacini non è dunque solo di prassi consolidata, come nel confronto con il Lago di Costanza o il Lemano, ma di disponibilità stessa dello strumento giuridico.

Un'ulteriore convenzione applicabile, e finora scarsamente valorizzata nel dossier Verbano, è la Convenzione di Espoo del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui sia la Svizzera (in vigore dal 1997) sia l'Italia (ratificata con legge n. 640/1994) sono parti.

Essa impone alla Parte di origine di notificare e consultare la Parte potenzialmente lesa per qualsiasi intervento suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente: un obbligo procedurale che, diversamente dal caso renano, non richiede personalità giuridica né organismi nuovi, ma che potrebbe essere invocato dalla Svizzera per rafforzare – su base individuale e caso per caso – il proprio diritto di essere consultata prima di ogni ulteriore innalzamento dei livelli del lago deciso dall'ADBPO.

Va rilevato che l'argomento non opera con la stessa forza in senso inverso. Espoo si applica ad attività "proposte" — nuove o sostanzialmente modificate — elencate nell'Allegato I, non alla gestione corrente di impianti già autorizzati: la rete di invasi ticinesi, concessa in larga parte nella prima metà del Novecento, precede sia l'adozione della Convenzione (1991) sia la sua entrata in vigore per la Svizzera (1997), e il suo effetto complessivo sui deflussi verso il Verbano deriva da una gestione operativa diffusa su decine di concessioni indipendenti, non da un singolo atto autorizzativo suscettibile di notifica preventiva.

Il Piemonte potrebbe invocare Espoo solo in occasione di interventi puntuali e futuri — un nuovo impianto, o il rinnovo di una concessione con regole operative sostanzialmente diverse, ipotesi che la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-411/17, sul prolungamento della vita operativa di centrali esistenti) ha ritenuto equiparabile a un “progetto” ai fini della valutazione transfrontaliera.

Resta invece precluso il ricorso al Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica, che estenderebbe la logica di Espoo a piani e programmi: la Svizzera lo ha approvato nel 2003 ma non lo ha mai firmato, e il termine per la firma è ormai scaduto senza che sia stata fissata una data di ratifica.

L'asimmetria attuale a favore della parte svizzera non deriva dunque da un limite della Convenzione, ma dalla natura recente e puntuale delle delibere ADBPo rispetto alla natura diffusa e preesistente del sistema di invasi ticinese.

Il confronto tra i tre bacini mostra così una gradazione, più che una semplice alternativa binaria tra governance esistente e governance assente: sul Reno, cooperazione istituzionalizzata con delega di poteri decisionali a strutture dotate di personalità giuridica propria; sul Lago di Costanza e sul Lemano, commissioni multilaterali funzionanti ma prive di poteri decisionali sulla quantità d'acqua; sul Verbano, non solo l'assenza di una commissione con poteri reali, ma la concreta indisponibilità — per la mancata ratifica italiana del Protocollo n. 3 — dello stesso strumento giuridico che altrove ha permesso di superare la fase puramente consultiva, a fronte di una Convenzione di Espoo già in vigore tra i due Paesi ma non ancora utilizzata in questo dossier.

La conseguenza è una lacuna di governance: le convenzioni internazionali forniscono principi e raccomandazioni, ma non c'è ancora un quadro giuridico bilaterale che regoli in modo stabile la ponderazione tra la riserva idrica/energetica a valle e la sicurezza idraulica ed ecologica a monte.

Tentativi di coinvolgimento e loro limiti

Nel corso degli ultimi anni, vi sono stati tentativi di coinvolgere la Svizzera e il Ticino nella gestione del Verbano: il Tavolo tecnico italo-svizzero, le consultazioni che hanno preceduto la delibera ADBPo del 20 dicembre 2021, le discussioni politiche sulla possibilità di istituire una commissione mista per il Lago Maggiore.

Questi tentativi dimostrano una volontà di dialogo, ma non hanno ancora prodotto un assetto normativo nuovo: la Svizzera resta consultata, non co-decidente; gli invasi alpini continuano a essere gestiti prioritariamente in chiave energetica interna; le richieste piemontesi di “aiuto idrico” non si inseriscono in alcuna procedura obbligatoria codificata.

Va peraltro rilevato che il vuoto istituzionale descritto non è privo di leva negoziale per la parte svizzera, anche se il rapporto attuale delle forze non la valorizza. La sicurezza idraulica di Locarno e la tutela delle Bolle di Magadino rappresentano un costo reale, oggi sopportato unilateralmente dal Ticino a fronte di decisioni assunte in sede italiana.

Un'analisi politico-istituzionale dovrebbe interrogarsi su cosa la Svizzera potrebbe ottenere in cambio di un impegno strutturato di cooperazione: compensazioni per il rischio idraulico assunto, un accordo di scambio energetico transfrontaliero — sul modello di quello già ipotizzato sopra a fronte del deficit di riempimento degli invasi — oppure un seggio con potere consultivo rafforzato in seno all'ADBPo.

In assenza di una simile contropartita esplicitamente rivendicata, il rischio è che la Svizzera continui a subire gli effetti di decisioni italiane senza mai trasformare la propria posizione geografica ed idrologica di monte in un reale potere contrattuale.

Il cambiamento climatico come fattore strutturale

La richiesta piemontese dell'estate in corso non va letta come episodio isolato, ma come manifestazione di una tendenza destinata ad accentuarsi.

La riduzione dell'innevamento invernale e il ritiro dei ghiacciai nel bacino alpino del Ticino stanno progressivamente anticipando e riducendo i picchi di deflusso primaverile-estivo, proprio nei mesi in cui la domanda irrigua padana è massima.

Se questa traiettoria si conferma, richieste italiane di sostegno idrico analoghe a quelle recenti diverranno più frequenti negli anni a venire, non più episodiche. Ciò conferisce alla lacuna di governance descritta in queste pagine un'urgenza che va oltre la contingenza stagionale: la mancanza di un quadro bilaterale stabile rischia di trasformare ogni futura crisi idrica in una nuova negoziazione ad hoc, priva di regole condivise e di prevedibilità per entrambe le sponde.

Conclusione: verso una governance condivisa del Verbano

La richiesta piemontese del luglio 2026, e la risposta del Canton Ticino discussa in apertura, mostrano come la lacuna descritta in queste pagine non sia soltanto teorica. Il Consiglio di Stato ticinese ha richiamato la simmetria della crisi idrica su tutto l'arco alpino e ha distinto fra usi umanitari e usi economici dell'acqua, offrendo sostegno potabile ma negando un aumento dei flussi destinati a irrigazione e industria — proprio la distinzione fra le due categorie di bisogno che l'analisi giuridica qui condotta suggerisce di istituzionalizzare in modo stabile, anziché lasciarla alla discrezionalità di ogni singola crisi.

La risposta negativa del Cantone non deriva dunque da un divieto giuridico di prestare aiuto, bensì dal fatto che, in assenza di un quadro bilaterale vincolante sulle acque condivise, ogni decisione sui rilasci dagli invasi alpini resta politicamente e simmetricamente esposta alle stesse crisi idriche che oggi colpiscono simultaneamente entrambi i versanti del Lago Maggiore.

Solo l'attivazione concreta degli strumenti previsti dalle Convenzioni di Helsinki ed Espoo — attraverso un accordo specifico e una commissione mista permanente per il Verbano — potrà trasformare queste crisi ricorrenti da occasioni di conflitto a occasioni di cooperazione strutturata, rendendo possibile una ponderazione stabile fra resilienza energetica svizzera, tutela degli ecosistemi condivisi ed esigenze irrigue del bacino padano.

È forse giunto il momento in cui il Canton Ticino, la Lombardia e il Piemonte smettano di vivere nella stessa casa come se fossero sconosciuti, e inizino una nuova stagione di lavoro fondata su una cooperazione politica più intensa, volta a comprendere meglio le rispettive esigenze idriche ed energetiche. Il quesito che resta aperto è duplice: se Roma sia disposta a favorire questo passaggio, sciogliendo il nodo della mancata ratifica del Protocollo n. 3 che oggi impedisce al Ticino di dotarsi, nei confronti delle regioni confinanti, degli stessi strumenti di cooperazione rafforzata già collaudati nell'area renana; e se Berna comprenda che la sopravvivenza idrica ed energetica del cantone più esotico della Svizzera richiede contatti politici e istituzionali più stretti con le due regioni vicine — elementi che solo la Confederazione, in quanto competente per i trattati internazionali, può concretamente offrire.

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus - Centro Studi, Locarno, il 19 luglio 2026.